Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 21 ottobre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. **1364.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma Pag. 4962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1365.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 4963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1366.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . Pag. 4964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1367.**
Estinzione delle Confraternite israelitiche della «Misericordia», «Veste Nudi» e «Studio Aurora», con sede in Rovigo, e devoluzione dei beni alla Comunità israelitica di Padova . . . . Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1368.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Tivoli (Roma) . Pag. 4966

DECRETO MINISTERIALE **2 luglio 1963.**
Delega al Presidente della Giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'esercizio finanziario 1963-64 . . . . Pag. 4966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale «Ognissanti» di Codogna (Milano) ad accettare un legato . . . . Pag. 4966
Autorizzazione governativa all'Università di Pisa ad acquistare un appezzamento di terreno Pag. 4966
Autorizzazione governativa all'Università di Camerino ad acquistare beni immobili Pag. 4966
Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 4966
Esito di ricorso Pag. 4966

Ministero del tesoro:
Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1971. Pag. 4967
Esito di ricorso Pag. 4967

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - *Riforma fondiaria*:
Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi Pag. 4967
Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 4968
Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . . Pag. 4968

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 4968

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia:
Concorso per titoli ed esami a sessanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova . . **Pag. 4969**
Concorso per titoli ed esami a due posti di usciere di 2ª classe in prova . . . . **Pag. 4971**
Concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di coadiutrice sanitaria di 5ª classe in prova (vigilatrice di infanzia) . . . . **Pag. 4973**

Avvocatura generale dello Stato: Diario della prova pratica del concorso a sei posti di inserviente in prova. **Pag. 4975**

Ministero dell'interno:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dall'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963. Pag. 4975

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1962 . . . . Pag. 4975

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 7 marzo 1962. Pag. 4975

Ministero del tesoro:

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . . . Pag. 4975

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato . . . . Pag. 4975

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato . Pag. 4975

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . Pag. 4976

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte di esame del concorso a settantacinque posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963 . . . . Pag. 4976

Ufficio medico provinciale di Asti: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti . . . . Pag. 4976

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno. Pag. 4976

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. 1364.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 439 al n. 448, relativi alla Scuola di perfezionamento in Cardiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in Cardiologia

Art. 439. — La Scuola di specializzazione in Cardiologia ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico di tale branca della medicina e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio della branca stessa con la qualifica di « specialista » a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 440. — Alla Scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli ammessi al primo anno della Scuola è di trenta.

Art. 441. — La durata dell'intero corso di studi è di tre anni.

Art. 442. — Gli insegnamenti della Scuola sono:

Primo anno:

1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
3) Microbiologia;
4) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso);
5) Patologia cardiovascolare (1° corso);
6) Semeiologia fisica (1° corso);
7) Semeiologia strumentale (1° corso).

Per essere ammessi al secondo anno occorrerà aver superato gli esami di: Anatomia, Fisiologia, Microbiologia.

Secondo anno:

1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
2) Patologia cardiovascolare (2° corso);
3) Semeiologia fisica (2° corso);
4) Semeiologia strumentale (2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (1° corso).

Per essere ammessi al terzo anno occorrerà aver superato gli esami di: Fisiopatologia, Patologia, Semeiologia fisica, Semeiologia strumentale, Radiologia, Farmacologia.

Terzo anno:

1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
2) Clinica e terapia (2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;

4) Medicina legale con elementi di statistica e organizzazione sociale per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie.

I detti insegnamenti saranno integrati da corsi complementari e da corsi di esercitazioni pratiche.

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato i singoli esami speciali, gli specializzandi dovranno sostenere un esame di diploma, vertente sulla discussione di una dissertazione scritta elaborata su un argomento di cardiologia concordato con il direttore della Scuola durante il secondo anno di corso.

Art. 443. — Gli specializzandi presteranno servizio in qualità di assistente nel reparto clinico annesso alla Scuola, per l'intero anno solare e per tutta la durata della loro iscrizione alla Scuola. La frequenza nel reparto ed ai corsi è obbligatoria e condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

Art. 444. — Il direttore della Scuola potrà concedere l'abbreviazione di corso, per titoli, con iscrizione al secondo anno (potrà essere richiesto un esame di idoneità): gli aspiranti che ne usufruiranno dovranno sostenere ugualmente gli esami del primo anno prima di quelli del secondo.

Art. 446. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in Cardiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1365**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Micologia medica;
Neuropsichiatria infantile;
Dermatologia allergologica e professionale;
Fisiopatologia ostetrica e ginecologica;
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Dopo l'art. 145, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica

Art. 146. — Alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano è annessa la Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica.

Alla Scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per ogni anno di corso.

La durata del corso degli studi è di due anni e comprende i seguenti insegnamenti:

Primo anno:

Chimica degli alimenti (proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali, oligo elementi);
Biochimica e fisiologia della nutrizione;
Patologia dell'alimentazione;
Microbiologia in rapporto con la produzione alimentare e con la conservazione degli alimenti;
Vitaminologia, enzimologia, fattori di crescita;
Metodi cromatografici, radioisotopici, ecc., nello studio delle sostanze alimentari;
Preservazione degli alimenti mediante metodi fisici (essiccamento, freddo, radiazioni ecc.), metodi chimici (sostanze anti-ossidanti, antibatteriche, antibiotiche, ecc.).

Secondo anno:

Chimica degli alimenti, estrazione, purificazione, sintesi di sostanze alimentari;
Biochimica e fisiologia della nutrizione;
Farmacologia della nutrizione;
Gli additivi chimici nell'industria alimentare;
Alimentazione e malattie;
Dietologia nel bambino, nel vecchio, nel malato;
Dietologia nei grandi aggregati umani (forze armate, collegi, colonie, ospedali);
Clinica e terapia delle malattie alimentari;
Terapia mediante alimenti;
Statistica, economia, legislazione.

Sono previste conferenze ed esercitazioni su argomenti particolari.

Art. 147. — Direttore della Scuola è il professore ufficiale di Farmacologia.

Gli insegnanti delle singole materie vengono nominati dal Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia.

Si avrà un solo esame generale al termine di ogni anno, che sarà effettuato « a gruppo » dai docenti delle varie discipline.

La specializzazione sarà conseguita dopo discussione di una apposita tesi.

L'internato è obbligatorio e si svolge di norma, secondo l'orario 9-13, 15-20 in tutti i giorni feriali, dallo inizio della Scuola, inizio che viene stabilito di anno in anno, intorno al 10 dicembre, al 15 luglio.

L'ammissione avviene dopo un esame — che si effettua verso i primi di dicembre — destinato a stabilire la preparazione degli aspiranti alla Scuola e fissarne una graduatoria di merito.

Per le altre condizioni di ammissione alla Scuola si applicano le norme previste per tutte le Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1366**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 196 al n. 205 relativi agli Istituti di Caratteri distributivi degli edifici e di Fisica, Fisica tecnica e Impianti tecnici annessi alla Facoltà di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 196. — Sono costituiti presso la Facoltà di architettura i seguenti Istituti:

Istituto di Matematica;
Istituto di Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
Istituto di Composizione architettonica;
Istituto di Scienza delle costruzioni;
Istituto di Caratteri distributivi degli edifici;
Istituto di Fisica;
Istituto di Urbanistica.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Essi utilizzano i locali, il personale e le dotazioni assegnati alle Cattedre che li costituiscono.

Art. 197. — La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgono presso i singoli Istituti.

Art. 198. — Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso. Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 199. — Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'Istituto.

Nel caso che vi siano più professori di ruolo, la Facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra di essi, il direttore dell'Istituto che verrà nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verrà affidata, di regola, ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Art. 200. — Possono essere addetti ad un Istituto, assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno e salariati appartenenti ai ruoli universitari.

Art. 201. — E' facoltà del direttore di un Istituto di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 202. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Art. 220. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

13) Semeiotica chirurgica;
14) Semeiotica medica;
15) Ematologia comparata;
16) Patologia aviare.

Dopo l'art. 223, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione e la regolamentazione degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina veterinaria con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 224. — Sono costituiti presso la Facoltà di Medicina veterinaria, i seguenti Istituti:

Istituto di Anatomia normale veterinaria con istologia ed embriologia;

Istituto di Patologia generale ed Anatomia patologica;

Istituto di Patologia speciale e Clinica medica;

Istituto di Patologia speciale e Clinica chirurgica;

Istituto di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Istituto di Zootecnica generale.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Art. 225. — La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.

Art. 226. — Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 227. — Qualora tra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'Istituto.

Nel caso che vi siano più professori di ruolo, la Facoltà sentito il parere dei medesimi, designerà, seguendo fra essi, il direttore dell'Istituto, che verrà nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verrà affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Art. 228. — Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari.

Art. 229. — E' facoltà del direttore di un Istituto di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 230. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca di borse di studio provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Dopo l'art. 396, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del « Corso di specializzazione in Teorie e tecniche per l'impiego dei calcolatori elettronici » con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di specializzazione in Teorie e tecniche per l'impiego dei calcolatori elettronici

Art. 397 — Presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli è istituito un corso in « Teorie e tecniche per l'impiego dei calcolatori elettronici ». La durata del corso è di sei mesi. Esso si svolge presso il Centro di calcolo elettronico della Facoltà medesima.

Art. 398. — Il direttore del corso ed i docenti sono designati all'inizio dell'anno accademico dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria su proposta del preside della Facoltà.

Art. 399. — Al corso sono ammessi i laureati in Ingegneria, Matematica, Fisica, Chimica, Discipline nautiche, Economia e commercio.

Del numero massimo delle iscrizioni e dell'accettazione delle domande giudica anno per anno il Consiglio di Facoltà su proposta del direttore del corso.

Art. 400. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

1) Logica dei calcolatori elettronici;

2) Componenti per calcolatori elettronici;

3) Ricerca operativa e programmazione lineare;

4) Elementi di Statistica; Metodi Montecarlo; Teoria delle code;

5) Calcolo numerico ed elaborazione di dati;

6) Metodi di programmazione per calcolatori numerici;

7) Calcolatori analogici e programmazione.

Durante il corso i partecipanti saranno tenuti a compiere esercitazioni pratiche sui calcolatori in dotazione del Centro di calcolo della Facoltà di Ingegneria.

Art. 401. — Il corso si conclude con esami consistenti in una prova scritta ed un colloquio di cultura generale sugli argomenti trattati.

Della Commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso.

Art. 402. — A coloro che hanno frequentato il corso e superati gli esami, sarà rilasciato un attestato.

Art. 403. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse di iscrizione, le sopratasse ed i contributi che vengono fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1367.

Estinzione delle Confraternite israelitiche della « Misericordia », « Veste Nudi » e « Studio Aurora », con sede in Rovigo, e devoluzione dei beni alla Comunità israelitica di Padova.

N. 1367. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono estinte le Confraternite israelitiche della « Misericordia », « Veste Nudi » e « Studio Aurora », con sede in Rovigo, e devoluti i beni alla Comunità israelitica di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1368.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Tivoli (Roma).

N. 1368. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Tivoli (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1963

Delega al Presidente della Giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'esercizio finanziario 1963-64.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411 registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32, e successivi coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'esercizio finanziario 1962-63;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'esercizio finanziario 1963-64;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della Giunta regionale sarda, per l'esercizio 1963-64 la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 2 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1963
Registro n. 44 Lavori pubblici, foglio n. 373

(8880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Ognissanti » di Codogno (Milano) ad accettare un legato.

Con decreto del prefetto della provincia di Milano, numero 35459 Div. 1/2a, del 14 maggio 1962, il preside della Scuola media statale « Ognissanti » di Codogno (Milano), in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, è autorizzato ad accettare il legato disposto in favore della Cassa stessa dal prof. Emiro Ercoli con testamento olografo pubblicato con atto dell'avv. Mario Contedini, notaio in Codogno, in data 25 febbraio 1961, n. 3991/12535 di repertorio, costituito dalla nuda proprietà di un appezzamento di terreno di mq. 650 con sovrastante fabbricato comprendente sei vani ed accessori e di un attiguo terreno di mq. 500 siti in comune di Codogno, valutati con perizia giurata, in data 6 ottobre 1961, del geometra Giuseppe Cattaneo, in lire 14.250.000

(8755)

Autorizzazione governativa all'Università di Pisa ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del prefetto di Pisa in data 27 agosto 1963, n. 6341, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in comune di Campiglia Marittima (prov. di Livorno), in località « Pantalla », della superficie di ettari 2.33.50, di proprietà del sig. Luigi Merciai per il prezzo complessivo di lire 2.090.060.

Il terreno è contraddistinto al catasto del comune di Campiglia Marittima dalla porzione *c*) della particella n. 6 del foglio n. 69.

(8769)

Autorizzazione governativa all'Università di Camerino ad acquistare beni immobili

Con decreto del prefetto di Macerata in data 19 luglio 1963, n. 24360/XIV-3, l'Università degli studi di Camerino è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 4.378.000, lo edificio sito in comune di Camerino, via Scalzino n. 1, iscritto in catasto alla partita n. 336, mappale n. 56, foglio n. 125, di proprietà del prof. Pier Luigi Ferranti.

(8770)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Elena Petrobelli, nata a Lendinara il 20 giugno 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Filosofia conseguito presso l'Università di Napoli il 12 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8738)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1963 (registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 340), è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 dicembre 1960 dalla prof.ssa Graziella Malavenda Sidoti nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Messina, avverso la decisione del 23 novembre 1960, n. 23639 con la quale è stato accolto il ricorso 29 ottobre 1960, proposto dalla prof.ssa Mazzeo Enza al fine di ottenere l'incarico per una cattedra di lettere (classe di collegamento) nel liceo scientifico di Barcellona già conferito alla predetta prof.ssa Malaventa Sidoti.

(8922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1971

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1963, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciannove serie (dalla 1ª/1971 alla 19ª/1971) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971, emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543, e decreto ministeriale 12 dicembre 1961.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 ottobre 1963

Il direttore generale: GRECO

(8879)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre successivo, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 187, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, in data 21 aprile 1962, dai funzionari di cancellerie giudiziarie Barbato Antonio, Castagna Gastone, Catitti Ermanno, Del Vecchio Antonio, Desini Luciano, Forte Roberto, Gentile Nicola, Giovannone Dante, Iannuzzi Carlo, Mancieri Domenico, Moi Luigi, Muscolino Francesco, Raffaelli Raffaele, Tomaselli Giuseppe, Zancla Giacinto, avverso il provvedimento della Ragioneria generale dello Stato con il quale venne respinta la richiesta degli impiegati medesimi intesa ad ottenere la integrale corresponsione dell'assegno personale di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed il rimborso delle decurtazioni operate in sede di liquidazione delle somme loro spettanti dal 1° agosto 1954 in poi.

(8875)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 21 agosto 1963, n. 6371/4275, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1963, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 365, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 24 maggio 1963 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta COLOSIMO Luigi fu Luca, di terreni siti in agro del comune di Cropani (Catanzaro), della superficie di ettari 268.79.80, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata definitivamente riliquidata l'indennità di espropriazione in L. 15.563.970 (lire quindicimilionicinquecentosessantatremilanovecentosettanta), da corrispondersi — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 15.550.000 già liquidato col decreto presidenziale 23 marzo 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 5 luglio 1954) — nella misura di L. 13.970, e sono stati determinati, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, nelle misure di L. 5615 (lire cinquemilaseicentoquindici) gli interessi relativi alla predetta differenza d'indennità, e di L. 349.671, (lire trecentoquarantanovemilaseicentosettantuno) il saldo degli interessi di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6296/4200 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1961).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 365.000 (lire trecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 164 del 21 giugno 1963.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1963, n. 6365/4269, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1963 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 360), è stata riliquidata in via definitiva in L. 28.835.902, (lire ventottomilioniottocentotrentacinquemilanovecentodue) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Belvedere Spinello (Catanzaro), della superficie di ettari 187.32.04 nei confronti della ditta SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma (in catasto: SOCIETA' ANONIMA BONIFICHE IDRAULICHE ED AGRARIE DEL MEZZOGIORNO) e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 27.380.000, già liquidato con decreto ministeriale 10 novembre 1958, n. 4879/2783 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1959) nella misura di L. 1.455.902.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 931.248, (lire novecentotrentunomiladuecentoquarantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 2.385.000 (lire duemilionitrecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 97 del 10 aprile 1963.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1963, n. 6370/4274, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1963 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 361), è stata riliquidata in via definitiva in L. 22.763.177 (lire ventiduemilionisettecentosessantatremilacentosettantasette) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro), della superficie di ettari 316.68.30 nei confronti della ditta SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma (in catasto: SOCIETA' ANONIMA BONIFICHE IDRAULICHE ED AGRARIE DEL MEZZOGIORNO) e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 760, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 21.270.000 già liquidato con decreto ministeriale 31 agosto 1957, n. 3419/1323 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 31 ottobre 1957) nella misura di L. 1.493.177.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 951.808, (lire novecentocinquantunomilaottocentotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.440.000 (lire duemilioniquattrocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 134 del 21 maggio 1963.

(8710)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 21 agosto 1963, n. 6364/4268, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1963, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 362, è stata riliquidata in via definitiva in L. 27.096.713 (lire ventisettemilioninovantaseimilasettecentotredici), l'indennità per terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 368.73.88 nei confronti della ditta PASSALACQUA Enrico Fabio fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 6.805.000, già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4372/2636 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958) nelle misura di L. 20.291.713 (lire ventimilioniduecentonovantunomilasettecentotredici).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 11.726.667 (lire undicimilionisettecentoventiseimilaseicentosessantasette).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della lege 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L« 32.015.000 (lire trentaduemilioniquindicimila) arrotondato ai sensi del'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156 concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 71 del 14 marzo 1963.

(8713)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale n. 6362/4266, in data 21 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1963, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 363), è stata determinata in via definitiva in L. 8.497.105, (lire ottomilioniquattrocentonovantasettemilacentocinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cagnano Varano (Foggia), della superficie di ettari 167.74.46 nei confronti della ditta IARRAPINO Pietro fu Tommaso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto presidenziale in data 19 novembre 1952, n. 2098, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 4.381.325, (lire quattromilionitrecentottantunomilatrecentoventicinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 12.875.000 (lire dodicimilioniottocentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 10 aprile 1963, n. 97.

(8711)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 21 agosto 1963, n. 6372/4276, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1963, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 366, è stato determinato in lire 17.108.264 (lire diciassettemilionicentottomiladuecentosessantaquattro), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6145/4049, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 14 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951, (supplemento ordinario) al nome della ditta ZURLO Gaetano e Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80 %, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.685.000 (lire tredicimilioniseicentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(8712)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 ottobre 1963 concernente la regolamentazione della pesca nel fiume Arno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1963, a pagina 4878, prima colonna, all'art. 5, ultimo capoverso, prima riga, dove è indicato: « Dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 marzo, ... » deve leggersi: « Dalle ore 12 del 15 marzo alle ore 12 del 15 ottobre, ... ».

(8935)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a sessanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1799 in data 30 gennaio 1963 della Giunta esecutiva approvata dal Ministro per la sanità il 19 aprile 1963;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova del ruolo assistenti sanitarie e sociali del personale provinciale, gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornite del titolo di compimento di cinque anni di studi post-elementari (es. diploma d'ammissione al liceo classico, idoneità al terzo anno di istituto magistrale o di liceo scientifico, ecc.) e del diploma professionale di assistente sanitaria;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Per la elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dellOpera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendente non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli Uffici e Servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di assistente sanitaria. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per posto intero;

c) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 26 novembre 1963.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificando;

il possesso del diploma professionale di assistente sanitaria.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali o degli Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentaza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le pro-

fughe da territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di assistente sanitaria.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) l'assistenza sanitaria e sociale nell'organizzazione statale italiana - Enti assistenziali in Italia - l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: finalità, ordinamento e funzionamento;

2) compiti dell'assistente sanitaria vigilatrice nell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: servizio presso le istituzioni, servizio domiciliare, propaganda igienica, bonifica morale, collegamenti;

3) nozioni d'igiene: aria, acqua, alimentazione, pulizia della persona, igiene della casa, microbi patogeni, profilassi;

4) nozioni di puericultura - Assistenza al immaturo;

5) malattie infettive e parassitarie che interessano particolarmente l'infanzia: loro profilassi;

6) le malattie sociali, le malattie del lavoro e le tossicosi: lotta contro le stesse;

7) vaccinazioni profilattiche, obbligatorie e facoltative;

8) nozioni di statistica demografica e sanitaria.

Le prove di esame sono due: una scritta vertente sulle materie indicate ai numeri 1 e 2, ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sanitarie di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado 11° di gruppo *B* del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova, saranno nominate in ruolo nel grado 8° (ex grado 11° del personale statale) gruppo *B*, del ruolo assistenti sanitarie e sociali, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle condizioni stabilite nel regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 27 settembre 1963

Il presidente: Angela GOTELLI

Il direttore generale: Carmelo CUTTITTA

(8834)

Concorso per titoli ed esami a due posti di usciere di 2ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1799 in data 30 gennaio 1963 della Giunta esecutiva approvata dal Ministro per la sanità il 19 aprile 1963;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, a due posti di usciere di 2ª classe in prova nel ruolo personale subalterno della sede centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di licenza elementare;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dellOpera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendenti non di ruolo dell'Opera e che, in posseso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un terzo dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per posto intero.

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 19 novembre 1963.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentaza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1949, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1962, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante sia di età non superiore ai 30 anni.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consisterà in una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui la suddetta prova sarà tenuta.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati uscieri di 2ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale degli inservienti della carriera del personale ausiliario dello Stato. Ai provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati uscieri di 2ª classe di ruolo, nel ruolo personale subalterno della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per i dipendenti statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il presidente: Angela GOTELLI

Il direttore generale: Carmelo CUTTITTA

(8833)

Concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di coadiutrice sanitaria di 5ª classe in prova (vigilatrice di infanzia).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1799 in data 30 gennaio 1963 della Giunta esecutiva approvata dal Ministro per la sanità il 19 aprile 1963;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a sessantacinque posti di coadiutrice sanitaria di 5ª classe in prova (vigilatrice d'infanzia) del ruolo coadiutrici sanitarie del personale provinciale gruppo *C*, grado gerarchico 10° dell'Opera già 13° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornite del diploma di scuola media inferiore e del diploma professionale di vigilatrice di infanzia;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dellOpera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendenti non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un terzo dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per posto intero;

c) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 19 novembre 1963.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

il possesso del diploma professionale di vigilatrice di infanzia.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali o degli Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, entro il *termine perentorio di venti giorni*, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentaza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe da territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro *cindizioni familiari*, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di vigilatrice d'infanzia.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame di effettuerà in base al seguente programma:

1) compiti della vigilatrice d'infanzia, presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

2) nozioni d'igiene generale e di puericultura;

3) cenni sulle comuni malattie infettive e parassitarie che interessano l'infanzia; loro profilassi;

4) ordinamento e funzionamento delle istituzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Le prove di esame sono due: una scritta vertente sulle materie indicate ai numeri 1 e 2, ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate coadiutrici sanitarie di 5ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado 13° di gruppo C del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno con esito favorevole, il periodo di prova, saranno nominate in ruolo nel grado 10° (ex grado 13° del personale statale), gruppo C, del ruolo coadiutrici sanitarie con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il presidente: Angela GOTELLI

Il direttore generale: Carmelo CUTTITTA

(8835)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario della prova pratica del concorso a sei posti di inserviente in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 22 febbraio 1963, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a sei posti di inserviente in prova;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli per l'assunzione in prova di sei inservienti, indetto con il decreto summenzionato, avrà luogo in Roma il giorno 27 novembre 1963 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 ottobre 1963

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

(8916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1963, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª clase, direttore generale degli affari generali e del personale.

Componenti:

Aragona dott. Vincenzo, ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Festini prof. Antonio, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale dell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche nell'Istituto tecnico commerciale di Rieti;

Marchi dott. Berardino, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Vincenzo Mannino, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1963

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1963
Registro n. 28 Interno, foglio n. 309

(8894)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1962.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1962, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 12 del 16-30 giugno 1963.

(8895)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 7 marzo 1962.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1962, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 12 del 16-30 giugno 1963.

(8896)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963, avranno luogo in Roma, presso i locali della Fiera di Roma, ingresso piazzale della Fiera, via Cristoforo Colombo, alle ore 8,30 dei giorni 22 e 23 novembre 1963.

(8918)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963, avranno luogo in Roma, presso i locali della Fiera di Roma, ingresso piazzale della Fiera, via Cristoforo Colombo, alle ore 8,30 dei giorni 20 e 21 novembre 1963.

(8919)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 aprile 1963, avrà luogo in Roma, presso i locali della Fiera di Roma, ingresso piazzale della Fiera, via Cristoforo Colombo, alle ore 9 del giorno 19 novembre 1963.

(8920)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1963, avrà luogo in Roma, presso i locali della Fiera di Roma, ingresso piazzale della Fiera, via Cristoforo Colombo, alle ore 15 del giorno 19 novembre 1963.

(8921)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a settantacinque posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963.

Le prove scritte del concorso a settantacinque posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963, avranno luogo a Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(8917)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2490 San., in data 24 novembre 1962, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961 è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Bocchini Padiglione dott. Ciriaco, vice prefetto.

Componenti:

Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;

Galeone prof. Angelo, primario medico O.C. di Asti;

Bozzo prof. Giovanni Battista, primario ostetrico O.C. di Asti;

Parigi dott. Cesare, medico condotto di Asti.

Segretario:

Verga dott. Pio Salvatore, direttore di Sezione della prefettura.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Asti, addì 8 ottobre 1963

Il medico provinciale: CERRITO

(8838)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2245 del 1° giugno 1963, modificato con successivo decreto n. 3059 del 24 luglio 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto;

Viste le designazioni fatte dal competente Ordine professionale e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962 è così costituita:

Presidente:

Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:

Facchini dott. Valentino, medico provinciale;

Marconi prof. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Ojetti prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Sansoni dott. Luigi, medico condotto di Ascoli Piceno.

Segretario:

Forlini dott. Fiorenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 5 ottobre 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(8862)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.